

Si attesta che il presente documento è copia di un documento informatico originale firmato digitalmente composto complessivamente da n. 344) pagine e

Roma, li 14.11.2013

MINISTERO DELLA DIFESA
NAVARM

Divisione Contratti

Report n° 20210

in data 14 NOV. 2013

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIALE ROGANTE

Funz. Amm. no. Dott.ssa Livia MANISCALCO

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE N°80213470588) T1328

CIG 3918866E83

ATTO AGGIUNTIVO

che si stipula tra il Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) e la Società "FINCANTIERI S.P.A." con sede legale in Trieste per la fornitura di un Temporary Support per i sommergibili classe "Todaro" (Atto Aggiuntivo al contratto 20134 di repertorio in data 05.07.2012 per l'importo complessivo massimo di € 15.280.000,00 (Euro quindicimilioniduecentottantamila/00).

L'anno duemilatredici, il giorno QUATTORDICI del mese di NOVEMBRE in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - (NAVARM) - (codice fiscale n. 80213470588).

Innanzi a me, Dott.ssa Livia MANISCALCO, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse

FINCANTIERI
S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI



dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art.47 della legge 16/02/1913 n°89, modificato dalla legge del 28/11/2005 n°246.

SONO COMPARSI

-la Dott.ssa Giorgia FELLI - Dirigente nel Ministero della Difesa (NAVARM) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal decreto della Direzione degli Armamenti Navali del 23 gennaio 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 12 marzo 2013 e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata "la Società",

- l'Ing. Roberto FAZZERI, nato a Castelluccio Inferiore (PZ) il 26/04/1961, in qualità di Procuratore della Società "FINCANTIERI S.P.A." con sede legale in Trieste - Via Genova 1 (codice Fiscale n°00397130584) come risulta dalla Visura Ordinaria in data 11/11/2013 e dalla Procura n°89040 di Repertorio in data 02/08/2013.

Da tali documenti, in atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la Società stessa.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io
Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la
stipulazione, a mio rogito, del presente contratto
in forma pubblico amministrativa elettronica.

PREMESSO CHE

1. con contratto stipulato il 05.07.2012, n° 20134
di repertorio, approvato con D.M. in data
13.11.2012, registrato alla Corte dei Conti Reg. n°
1 fg 66 in data 16.01.2013, la Società FINCANTIERI
CNI S.p.A., con sede legale a Genova (GE), si è
impegnata a fornire un Temporary Support per i
sommersibili classe "Todaro", per l'importo
complessivo di € 9.230.000,00 (novemilioni
duecentotrentamila/00);

2. è stata valutata l'esigenza di un atto
Aggiuntivo al suddetto contratto con le seguenti
finalità:

- revisione/integrazione del Notamento Lavori
relativo alla SMCO (Sosta Mantenimento Condizioni
Operative) nr. 2 del Smg. Todaro alla luce dei
ritorni dal campo ed in considerazione del reale
stato di efficienza dell'Unità emerso a valle dei
controlli/verifiche di pre-check;
- implementazione, nell'ambito della SMCO nr. 2 del

FINCANTIERI
S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Smg. Todaro, di alcune delle ECA-ECN ad oggi approvate;

- acquisizione dell'apparato ESM INDRA e relativa integrazione a bordo del Smg. Todaro ;

- revisione decennale dell'impianto EBD imbarcato sul Smg. Scirè;

- revisione del Notamento Lavori relativo alla SMCO nr. 2 del Smg. Scirè alla luce delle effettive ore di moto maturate dall'Unità;

- prolungamento della durata del contratto stipulato il 05.07.2012, n° 20134 di repertorio (TS4), di 180 giorni solari con l'obbiettivo di "traghettare" il Supporto alle Unità fino all'entrata in vigore di nuovi strumenti tecnico-amministrativi per il Mantenimento delle condizioni operative e per l'ammodernamento progressivo e continuo degli impianti/apparati di bordo.

3. Per soddisfare le esigenze di cui al para precedente:

- a seguito della determinazione a contrarre prot. 004 del 17.05.2013, è stata inviata richiesta di offerta alla Società in data 22.05.2013 e successiva integrazione in data 18.06.2013;

- la Società ha presentato offerta in data 25.06.2013 e successivamente integrato tale offerta in data 22.07.2013;

- una Commissione ha effettuato l'analisi dei costi dell'offerta citata, verificandone la congruità;

- la Società ha accettato il prezzo di € 15.280.000,00 (Euro quindicimilioniduecentottanta mila/00), di cui oneri da interferenza pari ad € 496.943,64 (Euro quattrocentonovantaseimila novecentoquarantatre/64), in data 06.09.2013 (tali oneri comprendono ed includono l'importo relativo al lotto 3 per gli oneri da interferenza previsto nel contratto 20134 di rep. stipulato in data 05.07.2012).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (NATURA DELLE PREMESSE).

Le premesse suddette costituiscono parte integrante del presente Atto Aggiuntivo.

Salvo le modifiche risultanti dal presente Atto Aggiuntivo, restano confermate tutte le clausole previste dal contratto originario.

ARTICOLO 1.bis (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)

Per l'esecuzione del presente contratto valgono le condizioni fissate nel regolamento recante disciplina delle attività contrattuali del

FINCANTIERI
S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ministero Della Difesa D.P.R. 15 novembre 2012, n.236 e per quanto non espressamente previsto dallo stesso, si applicano le disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti, che, benché non allegati al presente contratto, ai sensi dell'art.99 R.C.G.S., ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore della 3^a Divisione. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà indicato dal RUP successivamente alla comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge.

ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

La fornitura oggetto del presente contratto non è soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato.

ARTICOLO 4 (OGGETTO)

4.1 La Società si impegna a fornire le prestazioni aggiuntive di Supporto Temporaneo per i sommergibili classe "Todaro", in conformità alle prescrizioni e nei limiti di cui alla "Specificazione


Tecnica di Fornitura" del contratto 20134 di rep. in data 05.07.2012, integrata e modificata con la "Specifica Tecnica di Fornitura" in Allegato 1 che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente Atto Aggiuntivo.

La fornitura in oggetto, come dettagliatamente descritto nella "Specifica Tecnica di Fornitura", è articolata nei seguenti Lotti:

Lotto 1: Prestazioni ingegneristiche e gestionali - Trasferimento di know-how - Controllo di Configurazione e gestione Risoluzione Obsolescenze - sono previste le modifiche riportate nella "Specifica Tecnica di Fornitura" in Allegato 1 al presente Atto Aggiuntivo;

Lotto 2: Prestazioni per il mantenimento delle condizioni operative secondo esigenza - interventi preventivi, correttivi, di SMCO che includono "attività su impianti ad elevato contenuto tecnologico", di ammodernamento e rinnovamento, di modifica, trasformazione e risoluzione obsolescenze, fornitura materiali pronto impiego - sono previste le modifiche riportate nella "Specifica Tecnica di Fornitura" in Allegato 1 al presente Atto Aggiuntivo;

CFINCANTIERI
S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI



Il lotto 3 così come formulato nel c.tto 20134 (TS4) di rep. stipulato in data 05.07.2012 viene rimodulato e assume una nuova denominazione:

Lotto 3: Prestazioni di ammodernamento/adeguamento e di SMCO a corpo, così suddiviso:

Sublotto 3.a: Prestazioni di SMCO per il SMG Todaro secondo il Notamento Lavori Aggiuntivo - Gruppo 1.

Sublotto 3.b: Prestazioni di SMCO per il SMG Scirè secondo il Nuovo Notamento Lavori - Gruppo 1.

Sublotto 3.c: Revisione decennale dei Gas Generators dell'impianto EBD destinati al Smg. Scirè.

Sublotto 3.d: Acquisizione ed installazione a bordo di un smg. classe Todaro del sistema Electronic Support Measure System Type RESMMRBR - 800IB (ESM).

Le attività di cui al presente lotto sono dettagliate nella "Specifica Tecnica di Fornitura" in Allegato 1 al presente Atto Aggiuntivo.

4.2 In relazione alle attività di cui al lotto 2 e al lotto 3 è stato elaborato, in conformità della normativa vigente, un documento - DUVRI - di valutazione dei rischi da interferenza, che indica le misure da adottare per eliminare tali rischi nonché i relativi costi da corrispondere alla

Società. Tale documento annulla e sostituisce il DUVRI allegato al contratto 20134 di rep. in data 05.07.2012 e costituisce l'Allegato 2 al presente Atto Aggiuntivo.

ARTICOLO 5 (PREZZO)

Per effetto del presente atto aggiuntivo l'importo complessivo della fornitura è di € 24.510.000,00 (Euro ventiquattromilionicinquecentodiecimila/00), (importo contratto principale: € 9.230.000,00; importo Atto Aggiuntivo: € 15.280.000,00).

Dell'importo complessivo della fornitura € 149.047,31 (Euro centoquarantanovemilaquaranta sette/31) sono i costi inerenti alla sicurezza del lavoro connessi alla fornitura di cui all'art. 4 (importo previsto su contratto principale: € 49.847,58 - escluso il lotto 3 che viene modificato nell'oggetto nel presente atto aggiuntivo; importo previsto su Atto Aggiuntivo: € 99.199,73).

I costi per la sicurezza da interferenze (compresi nell'importo contrattuale) sono pari ad € 496.958,76 (Euro quattrocentonovantaseimila novecentocinquantotto/76) (importo previsto su contratto principale: € 144.168,55 - escluso il lotto 3 che viene modificato nell'oggetto nel

CFINCANTIERI
S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

presente atto aggiuntivo; importo previsto su Atto Aggiuntivo: € 352.790,21).

L'importo contrattuale viene così suddiviso:

✓ Lotto n°1: € 2.035.389,31 (Euro duemilioni trentacinquemilatrecentoottantanove/31), (importo contratto principale: € 1.618.348,24; importo Atto Aggiuntivo: € 417.041,07); il prezzo dei singoli documenti da fornire a fronte del lotto 1 è indicato in Allegato 3 al presente Atto Aggiuntivo;

✓ Lotto n°2: € 16.162.019,31 (Euro sedicimilioni centosessantaduemiladiciannove/31) (importo contratto principale: € 5.766.742,05; importo Atto Aggiuntivo: € 10.395.277,26); il prezzo dei singoli documenti da fornire a fronte del lotto 2 è indicato in Allegato 3 al presente Atto Aggiuntivo.

In Allegato 3 sono inoltre riportate le condizioni economiche ed i prezzi riconosciuti in sede di valutazione economica dell'offerta per le prestazioni di cui al presente lotto.

Lotto n°3: € 6.312.591,38 (Euro seimilioni trecentododicimilacinquecentonovantuno/38) così suddivisi:

- Sublotto 3.a: € 2.981.287,28 (Euro duemilioni novecentottantunomiladuecentottantasette/28);

- Sublotto 3.b: € 78.407,97 (Euro settantottomila quattrocentosette/97);
- Sublotto 3.c: € 1.602.896,13 (Euro unmilione seicentoduemilaottocentonovantasei/13)
- Sublotto 3.d: € 1.650.000,00 (Euro unmilione seicentocinquantamila/00).

Per coprire il fabbisogno economico del lotto 3, pertanto, l'importo contrattuale del lotto è stato incrementato di € 4.467.681,67 (Euro quattromilioni quattrocentosessantasettemilaseicentottantuno/67).


Il prezzo dei singoli documenti da fornire a fronte del lotto 3.a e 3.b (documenti relativi alla SMCO dei Sommergibili Todaro e Scirè) è indicato in Allegato 3 al presente atto aggiuntivo.

ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

La Società dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, anche mediante

CFINCANTIERI
S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI



controlli a campione eseguiti dall'A.D., si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dalla Società a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 7 (DEPOSITO CAUZIONALE)

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, come specificate all'art. 123 del D.P.R. 207 del 2010, la Società ha presentato la fideiussione bancaria n.150160566 di € 764.000,00 (Euro settecentosessantaquattromila/00), rilasciata dalla BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL - Sede Centrale - Piazza F. Meda n.4 - 20121, in data 30/07/2013, pari al 5% dell'importo contrattuale, poiché la Società è in possesso di una certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008,

come previsto dagli artt. 75, comma 7, e 113 del D.Lgs. n. 163/2006 .

Resta ferma la facoltà di cui al comma 4 del citato art. 123.


La predetta fideiussione bancaria sarà svincolata proporzionalmente, con le modalità di cui all'art. 113 del d.Lgs 163 del 2006, fino alla soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali e alla liquidazione del saldo.

ARTICOLO 8 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITA')

8.1 I materiali e le prestazioni di cui all'articolo 4 del presente contratto saranno oggetto di comunicazione di intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte della Società, al direttore dell'esecuzione, al RUP se soggetto diverso dal primo, e alla divisione liquidazioni, entro i seguenti termini:

Lotto 1: giorni solari 720 (il termine del lotto 1 è esteso con il presente atto aggiuntivo di giorni solari 180 a fronte degli iniziali 540 giorni solari previsti nel contratto 20134 di rep. in data 05.07.2012) e nella specifica tecnica in allegato 1 al presente Atto aggiuntivo;

EFINCANTIERI
S.P.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI



I tempi di esecuzione delle singole prestazioni e di presentazione della documentazione tecnica sono riportati nella Specifica Tecnica in allegato 1.

Le modalità di verifica di conformità sono quelle indicate nel contratto 20134 di rep. in data 05.07.2012 e nella specifica tecnica in allegato 1 al presente Atto Aggiuntivo;

Lotto 2: giorni solari 720 (il termine del lotto 2 è esteso con il presente atto aggiuntivo di giorni solari 180 a fronte degli iniziali 540 giorni solari previsti nel contratto 20134 di rep. in data 05.07.2012);

I tempi di esecuzione contrattuale e le modalità di verifica di conformità sono quelle indicate nel contratto 20134 di rep. in data 05.07.2012

Le prestazioni afferenti il presente lotto e da eseguire nell'ambito delle SMCO avranno come termine ultimo di esecuzione la data di fine sosta programmata:

SMCO nr. 2 del Smg. Todaro: giorni solari 240 (duecentoquaranta) dalla data di messa a disposizione del Battello presso lo stabilimento di Muggiano - leggi anche art. 8.1.1 relativo alle attività di SMCO in generale);

SMCO breve Smg. Scirè: 30 giorni solari dalla data di messa a disposizione del Battello. Tale durata è riferita alla esecuzione delle sole attività di cui al Notamento Lavori SMCO breve Scirè - Gruppo 1, e dovrà pertanto essere riconsiderata tra le parti una volta concordato il Notamento Lavori definitivo - Gruppo 2.

Le modalità di verifica di conformità sono quelle indicate nel contratto 20134 di rep. in data 05.07.2012 e nella specifica tecnica in allegato 1 al presente Atto aggiuntivo.

Lotto 3: a causa della sostanziale modifica dei contenuti del lotto 3 la durata inizialmente prevista nel contratto 20134 di rep. in data 05.07.2012 è annullata. Per i singoli sublotti sono previsti i termini di tempo di seguito specificati:

Sublotto 3.a: con l'introduzione del presente Atto Aggiuntivo, il notamento lavori viene modificato a seguito della nota lavori aggiuntiva contenuta nella specifica tecnica in allegato 1 al presente contratto. Di fatto, si intende che con l'introduzione di nuove attività la durata della SMCO 2 del Smg. Todaro viene prorogata fino ad una durata complessiva di giorni solari 240 (duecentoquaranta) decorrenti dalla data di messa a

FINCANTIERI
S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI

disposizione del Smg Todaro presso la sede del Muggiano.

Le modalità di verifica di conformità sono quelle indicate nel contratto 20134 di rep. in data 05.07.2012 e nella specifica tecnica in allegato 1 al presente Atto aggiuntivo.

Sublotto 3.b: giorni solari 30 (trenta) decorrenti dalla data di messa a disposizione del Smg. Scirè. Con il presente atto aggiuntivo si modificano i contenuti della sosta lavori del Smg. Scirè che passa dai giorni solari 150 previsti nel contratto 20134 di rep. in data 05.07.2012 a giorni solari 30.

Sublotto 3.c: giorni solari 150 (centocinquanta) dalla data di ricezione di apposita comunicazione effettuata dal Direttore dell'esecuzione contrattuale entro 720 giorni solari dalla data di inizio dell'esecuzione del contratto 20134 di rep. in data 05.07.2012.

Sublotto 3.d: giorni solari 240 dalla ricezione da parte della Società di apposita comunicazione del Direttore dell'esecuzione contrattuale.

8.2. La verifica di conformità dovrà concludersi, a cura di apposita commissione o soggetto incaricato, entro 60 giorni solari decorrenti dalla data di

comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, ovvero dalla data del rilascio del verbale di accettazione e presa a carico della fornitura contrattuale inviata al Direttore dell'esecuzione e al RUP, se soggetto diverso dal primo, con allegata la fattura dettagliata in originale (intestata a NAVARM 12[^] Divisione).

Qualora, per motivi dovuti a cause di forza maggiore, l'esecutore non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, si applica l'art. 110 del D.P.R. 236/2012 cui si rimanda.

La comunicazione di intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte della Società dovrà essere inviata al Direttore dell'esecuzione e al RUP, se soggetto diverso dal primo, con allegata la fattura dettagliata in originale (intestata alla 12[^] Divisione), mentre copia della precitata comunicazione e della fattura dovranno essere inoltrate all'Ente cui compete la presa a carico.

Tale comunicazione dovrà, inoltre, espressamente contenere la dichiarazione che:

a) il lotto [i materiali/prestazioni oggetto del contratto] risponde alle condizioni tecniche contrattuali ed ha superato il collaudo interno;

FINCANTIERI
S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI



b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione responsabile della verifica di conformità.

I materiali, dovranno inoltre essere accompagnati dall'Attestato di Conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto dall'Allegato Tecnico, Articolo 2, para 3, e dalla dichiarazione relativa all'applicazione del Regolamento CE 1907/2006 di cui all' Allegato Tecnico Articolo 3.

8.3. Per i materiali di nuova implementazione, La Commissione/il soggetto incaricato dovrà/dovranno preventivamente eseguire gli accertamenti relativi alla identificazione dei materiali mediante codice a barre, verificando se la Società abbia avuto la disponibilità del NUC almeno 15 giorni solari prima della data di approntamento alle prove di verifica di conformità.


Nel caso di indisponibilità del NUC, i materiali saranno considerati non rispondenti al requisito contrattuale e, qualora superati i termini per la comunicazione di approntamento alla verifica di conformità, si provvederà all'applicazione della penalità riferita all'importo del singolo item.

Nel caso di indisponibilità del NUC, nei tempi sopra riportati, per cause non imputabili alla Società stessa, ai soli fini dell'applicazione della penalità, i termini per la comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità si intenderanno rispettati.

8.3.1 Le prove di verifica di conformità saranno condotte, ove necessario previo concordamento tra le parti, secondo le procedure indicate nei "Test Memoranda" o secondo Procedure di collaudo ed Accettazione (PCA), che saranno sottoposti dalla Società alla approvazione di dell'Ufficio Tecnico della Marina Militare competente per territorio almeno 30 giorni solari prima della data di ultimazione delle prestazioni. Ove tale termine non dovesse essere rispettato, la verifica tecnica in Società sarà avviata soltanto a partire dal 31° giorno solare successivo a quello di presentazione dei Test Memoranda. In caso di rifiuto all'approvazione dei Test Memoranda, gli stessi dovranno essere ripresentati all'approvazione entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto rifiuto.

In caso di ripresentazione in ritardo, rispetto al termine predetto, la Società sarà penalizzata

FINCANTIERI
S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI



considerando il ritardo in questione come riferito alle prestazioni dedotte in contratto, cui i Test memoranda si riferiscono.

Qualora la Commissione ai sensi dell'art. 314 del D.P.R. 207 del 2010, preposta alla verifica tecnica in Società, ritenga di dovere effettuare ulteriori prove oltre a quelle indicate nei Test Memoranda approvati, le prove aggiuntive dovranno essere formalizzate mediante ulteriori Test Memoranda.

8.4. Gli esiti delle prove di verifica di conformità, finalizzate al rilascio del certificato di verifica di conformità dovranno essere opportunamente verbalizzati ed inoltrati al Direttore dell'esecuzione, al RUP se soggetto diverso dal primo e alla divisione tecnica competente.

8.4.1 Sulla base di quanto rilevato, la Commissione o il soggetto che procede alle prove di verifica di conformità indica se le prestazioni siano o meno collaudabili, ovvero, qualora vengano riscontrati difetti di lieve entità e comunque tali da non pregiudicare la funzionalità e l'estetica del bene, l'organo di verifica ha facoltà di concedere un termine, non superiore alla metà del termine inizialmente previsto, entro il quale l'esecutore

deve provvedere all'eliminazione del difetto. Tale termine non può essere assegnato più di una volta in relazione alla medesima prestazione. Qualora tali difetti risultino ineliminabili l'organo di verifica determina, nel verbale, la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.


8.4.2. La verifica di conformità sarà condotta, sulla base dei documenti indicati all'art. 315 del D.P.R. 207 del 2010, ed in particolare sulla base degli esiti delle verifiche tecniche condotte e dei documenti contabili.

8.5. Il certificato di verifica di conformità contiene gli elementi menzionati nell'art. 322 del D.P.R. 207/2010, con le precisazioni di cui al comma 2.

Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, deve essere confermato dal responsabile del procedimento. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione alla Società secondo quanto previsto dall'art. 323 del D.P.R. 207/2010.

8.6. Ai sensi dell'art. 320 del DPR 207/2010, Le operazioni necessarie alla verifica di conformità

FFINCANTIERI
S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI



sono svolte a spese della MMI salvo quanto espressamente previsto nella Specifica Tecnica in allegato 1. Nel caso in cui essa non ottemperi a siffatto obbligo, il Direttore dell'esecuzione dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto alla Società stessa.

8.7. Tutte le comunicazioni da parte della Società, soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'Amministrazione, mediante una delle seguenti modalità:

- a) Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: navarm@postacert.difesa.it
- b) telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, prescindendosi dalla data di ricezione della stessa,
- c) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata.

ARTICOLO 9 (SUBAPPALTO)

9.1. Ai sensi dell'art. 118 del D.lgs 163 del 2006, è previsto il subappalto limitatamente alle attività del settore metalmeccanico, elettrico, ed elettronico.

Almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni relative al contratto di subappalto, la Società dovrà presentare alla divisione tecnica competente apposita istanza contenente:

- 1) il contratto di subappalto;
- 2) la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione tecnici ed economici prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata;
- 3) una dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del d.Lgs. n 163 del 2006;
- 4) una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
- 5) una dichiarazione dalla quale risulti che non sussiste, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti

CFINCANTIERI
S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI



previsti dall'articolo 67 del d.lgs.159/2011, e successive modificazioni.

Dal contratto di subappalto dovrà risultare, a pena di nullità, che il subappaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; tale obbligo di tracciabilità grava su tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture di cui all'oggetto contrattuale.

Dal contratto di subappalto dovrà risultare, inoltre, che l'affidatario pratica, per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dal contratto/aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% e corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.


I pagamenti ai subappaltatori saranno effettuati direttamente dalla società subappaltante, rispettando gli obblighi previsti dall'articolo 118 della D.Lgs 163 del 2006 (trasmissione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti

corrisposti dalla società al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate).

9.2. I materiali e le prestazioni da fornire in base al presente contratto dovranno essere, rispettivamente, costruiti ed espletate dalla Società contraente salvo quanto oggetto di subappalto autorizzato dall'Amministrazione e quanto oggetto di subfornitura per attività su impianti ad elevato contenuto tecnologico.

9.3. Il subappalto è altresì consentito, ai sensi dell'art. 97, comma 2, lettere a) e b), del d.P.R. 236/2012, alle condizioni e nei limiti previsti dal codice e dal regolamento generale, nel caso di affidamento ad altri della produzione di determinati componenti che, pur rientrando nella normale attività produttiva di questi ultimi e non richiedendo modifiche della loro organizzazione imprenditoriale, non configurano un prodotto strettamente di serie giacché presentano caratteristiche estetiche, funzionali e di qualità specificatamente ordinate dalla società contraente; e nel caso in cui la società, nell'assemblaggio o nell'istallazione delle diverse parti del prodotto finale oggetto del subappalto, si avvalga della

FINCANTIERI
S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI



manodopera degli stessi fornitori di quei componenti.

9.4. Nei confronti dell'Amministrazione della Difesa, l'unica e diretta responsabile dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto rimane comunque solo la Società contraente.

9.5. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 9.1. il contratto può essere risolto per inadempimento. In tal caso, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, la stazione appaltante dispone l'incameramento della cauzione, spettando all'esecutore solo il pagamento delle provviste e delle lavorazioni già collaudate.

ARTICOLO 10 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)

10.1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società contraente.

10.2. L'Amministrazione Difesa può ammettere variazioni al contratto qualora:

- sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- sussistano cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o

intervenga la possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;


- sopravvengano eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Le suddette variazioni richieste dall'A.D. in aumento o in diminuzione rispetto alle prestazioni originariamente dedotte in contratto sono formalizzate:

- fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, mediante sottoscrizione di un atto di sottomissione, da parte della Società, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;

- qualora superino tale limite, mediante stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto principale, previa acquisizione del consenso della Società contraente.

FINCANTIERI
S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI



10.3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'A.D., le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Tali varianti sono approvate dal responsabile del procedimento.

10.4 Ai sensi dell'art. 101, commi 4 e 5, del D.P.R. 236/2012, in caso di mancato accordo sulle variazioni tecniche, il contratto può essere risolto e alla società è riconosciuto mediante verbale il corrispettivo di quanto eseguito e del materiale acquistato e non altrimenti impiegabile; in caso di mancato accordo sul prezzo delle variazioni, la Società ha ugualmente l'obbligo di eseguire le variazioni stesse e il prezzo è stabilito dall'Amministrazione alle stesse

condizioni previste dal contratto, salvo contestazione da parte della Società stessa.

ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI)


Qualora la Società, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel termine stabilito in contratto, ha facoltà di richiedere la proroga di tale termine.

La richiesta di proroga deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata nei confronti del responsabile unico del procedimento, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Ai sensi dell'art. 308 del D.P.R. 207 del 2010, qualora avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore, o circostanze speciali, in relazione alle quali debba procedersi alla redazione di varianti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 311, comma 2, lettera c), del medesimo D.P.R. non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano temporaneamente la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, il direttore

CFI CANTIERI
S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI



dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità precisate ai commi 4 e 5 del citato articolo 308.

Al di fuori dei casi precedenti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del D.P.R. 207/2010, in quanto compatibili.

Ai sensi dell'art. 106 del d.P.R. 236/2012, sono considerate di pubblico interesse ai fini della sospensione dell'esecuzione del contratto le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate, e rientrano tra le circostanze speciali le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione, determinando il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che hanno determinato la sospensione dell'esecuzione del contratto.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto e nel caso in cui sia dovuta alla redazione di una

perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i sei mesi complessivi, la società può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; qualora l'A.D. abbia motivo di opporsi allo scioglimento, corrisponderà alla società i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la corresponsione alla Società di alcun compenso o indennizzo.

ARTICOLO 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE)

13.1 In caso di risoluzione del contratto per provvedimenti di condanna o sentenze definitive comminati a carico della Società o dei propri rappresentanti, ovvero per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, si

FINCANTIERI
S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI



applicano gli articoli 135,136,138,139 e 140 del D.lgs. 163 del 2006.

13.2 L'Amministrazione ha altresì diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dalla società, come fatto constatare con verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dalla società restano acquisiti dall'Amministrazione.

ARTICOLO 14 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

La Società assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati dai terzi, per le prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito, ai sensi dell'art. 128 del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali o


sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, essa può procedere a verifica di conformità nel corso dell'esecuzione contrattuale, incaricando proprio personale a tale scopo. In tal caso deve essere invitata ai controlli la società e deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

A tale scopo la Società dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

La Società, nell'ambito di tale verifica dovrà presentare il piano di controllo di qualità, il proprio documento di valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza dell'impresa in oggetto.

Nel caso che i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte della Società di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento

FINCANTIERI
S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI



della cauzione per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art 102, comma 3, del d.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 16 (CESSIONI DI CREDITO)

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è ammessa la cessione del credito, con le seguenti modalità:

l'atto di cessione, redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata da notaio, deve essere tempestivamente notificato all'Amministrazione (12 ^ Divisione);

- il credito ceduto può riferirsi all'intero importo del contratto o al valore di uno o più lotti;

- non è consentita la cessione dell'importo di singole fatture che comportino un frazionamento diverso rispetto a quanto sopra esposto.

Non è consentito che una singola cessione di credito sia riferita contemporaneamente a più contratti.

Le eventuali cessioni non conformi alle suddette modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del suddetto D.lgs n. 163/2006.

ARTICOLO 17 (PAGAMENTI)

17.1. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata.

Il DEC provvederà ad inviare tempestivamente alla 12^a Divisione e al RUP per conoscenza, anticipandolo in formato elettronico, un dossier completo costituito da fattura e certificato di verifica di conformità comprensivo di verbale di consegna, documenti di assunzione in carico di inventario ed altri documenti relativi all'esecuzione contrattuale ritenuti rilevanti ai fini della liquidazione del credito;

Il pagamento avverrà nel modo seguente:

17.2. Lotto 1

La quota aggiuntiva di € 417.041,07 sarà pagata al termine del 4^o semestre di supporto ingegneristico dopo l'emissione del relativo certificato di verifica di conformità al termine dell'ultima rendicontazione semestrale.

17.3. Lotto 2

Vale quanto stabilito dal contratto 20134 di repertorio in data 05.07.2012.

17.4. subplotto 3.a

FINCANTIERI
S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI



- 90% dell'importo contrattuale, dopo emissione del certificato di verifica di conformità;
- 10% dell'importo contrattuale, alla scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia emesso da parte dell'Ente/comando che ha in gestione il materiale ed inviato tempestivamente a Navarm 12[^] Divisione, anche in formato elettronico; il pagamento della suddetta rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Società e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata anch'essa a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

17.5 sublotto 3.b

- 90% dell'importo contrattuale, dopo emissione del certificato di verifica di conformità;
- 10% dell'importo contrattuale, alla scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia emesso da parte dell'Ente/comando che ha in gestione il materiale ed inviato tempestivamente a Navarm 12[^] Divisione, anche in formato elettronico; il pagamento della suddetta rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Società e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà

svincolata anch'essa a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

17.6. subplotto 3.c

- 90% dell'importo contrattuale, dopo emissione del certificato di verifica di conformità;
- 10% dell'importo contrattuale, alla scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia emesso da parte dell'Ente/comando che ha in gestione il materiale ed inviato tempestivamente a Navarm 12[^] Divisione, anche in formato elettronico; il pagamento della suddetta rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Società e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata anch'essa a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

17.7. subplotto 3.d

- 90% dell'importo contrattuale, dopo emissione del certificato di verifica di conformità;
- 10% dell'importo contrattuale, alla scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia emesso da parte dell'Ente/comando che ha in gestione il materiale ed inviato tempestivamente a Navarm 12[^] Divisione, anche in formato elettronico; il pagamento della suddetta

FINCANTIERI
S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI



rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Società e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata anch'essa a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

17.8 Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 231 del 2002 e successive modifiche, le parti concordano che i pagamenti saranno disposti, dalla 12^a Divisione di Navarm, entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dall'emissione del certificato di verifica di conformità corredato dei documenti prescritti o dalla ricezione della relativa fattura, se ad esso successiva.

Ai ritardi nei pagamenti si applicherà il saggio di interesse nella misura stabilita dall'art. 5 del citato decreto legislativo. Gli interessi di mora decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine.

ARTICOLO 18 (PENALITÀ')

18.1. Ai fini dell'applicazione delle penalità i termini di tempo, previsti al precedente articolo 8 saranno, nell'ambito di ciascun lotto, sommati e considerati come un unico termine complessivo. Qualora la Società incorra in ritardi rispetto ai suddetti termini sarà sottoposta alla penalità

giornaliera pari all' 1 (uno) per mille dell'importo della prestazione, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo del lotto cui l'inadempienza si riferisce.


18.2 Per le attività connesse alle soste SMCO dei lotti 2 e 3, i ritardi sono da computarsi in connessione diretta con i ritardi di esecuzione della sosta lavori stessa. Le penalità relative alle voci del Notamento Lavori approvato da Navarm di cui alla Specifica Tecnica di Fornitura in Allegato 1 al presente Atto Aggiuntivo saranno calcolate tutte considerando come ritardo quello di consegna della SMCO di riferimento.

18.3. Il ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione, che non incida sul rispetto dei termini contrattuali previsti per la fornitura, non darà luogo ad applicazione della penale.

I ritardi che incidano, invece, sul rispetto dei suddetti termini verranno conteggiati secondo le modalità previste per il ritardo nella fornitura.

18.4. Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il

FINCANTIERI
S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI



loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

18.5. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento ha la facoltà di proporre all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

18.6. L'eventuale domanda della Società per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità.

18.7. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata al RUP, il quale provvederà ad inoltrarla all'ufficio competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

ARTICOLO 19 (REVISIONE PREZZI)


Non è ammessa la revisione dei prezzi.

ARTICOLO 20 (MODALITA' DI RISCOSSIONE)

In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. 20/04/94 n°367 e ai sensi dell'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, e successive modificazioni e integrazioni, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito sul Conto Corrente bancario dedicato intestato al nome della Società contraente presso la Banca Monte dei Paschi di Siena (Codice IBAN: IT 37 X 01030 02230 000061371281) e le persone delegate ad operare su di esso sono i Signori:

- ALLOSIA Mario, codice fiscale LLSMRA48P08D969H
- BALDI Umberto, codice fiscale BLDMRT72H04H501S
- BOICO Piero, codice fiscale BCOPRI59B12L424Z
- BONO Giuseppe, codice fiscale BNOGPP44C23G728P
- BULGARINI Paola, codice fiscale
BLGPLA60B66H501X
- CATELLO Marco, codice fiscale CTLMRC64M16Z107P
- COLOMBO Andrea Paolo, codice fiscale
CLMNRP64P15E514D
- DADO Giuseppe, codice fiscale DAGPP69P03G888R
- GIOMBINI Nicola, codice fiscale
GMBNCL72D16C745E
- MAZZOLENI Umberto, codice fiscale
MZZMRT65H03L483C

FFINCANTIERI
S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI



- NICCOLAI Manlio, codice fiscale
NCCMNL65T31A794M
- PALERMO Fabrizio, codice fiscale
PLRFRZ71B05G478C
- PAPPAIANNI Vitaliano, codice fiscale
PPPVLN51A27H501J
- PASANISI Cristiano, codice fiscale
PSNCST79E18H501T.

Eventuali variazioni delle coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla Società.

Essa dichiara di esonerare l'Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

ARTICOLO 21 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ)

La Società assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e successive modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Roma.

ARTICOLO 22 (GARANZIE)

22.1 Lotto 1.

Non è prevista garanzia in quanto trattasi di prestazione di servizi (rimane invariata).


22.2 Lotto 2, subplotto 3.a e subplotto 3.b

La garanzia per i presenti lotti/sublotti viene così modificata: su ogni singola prestazione richiesta dall'A.D. è prevista una garanzia che avrà una durata di 180 giorni solari o pari alla durata della garanzia fornita dal subfornitore se di durata maggiore (sono esclusi eventuali oneri per Fincantieri sui quali però non sarà riconosciuto alcun margine industriale). La garanzia decorrerà dalla data di accettazione della prestazione stessa.

Per le attività eseguite nell'ambito della SMCO e rientranti nel Notamento Lavori approvato da Navarm di cui alla Specifica Tecnica di Fornitura in Allegato 1 al presente Atto Aggiuntivo è previsto un unico periodo di garanzia di 180 giorni solari a decorrere dalla data di accettazione di tutte le attività previste per la SMCO nell'ambito della quale sono eseguite.

22.3 subplotto 3.c

FINCANTIERI
S.P.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI



La garanzia sul lavoro di installazione dei gas generators è di 365 giorni solari dalla data di consegna della prestazione.

22.4 sublotto 3.d

La garanzia sull'apparato di nuova installazione sarà di 365 giorni solari dalla data di installazione messa in servizio del sistema stesso, da attestare con apposito verbale a cura di Comflotsom.

22.5 Nel periodo di garanzia la Società si impegna a riparare o sostituire a sua cura e spese quelle parti che per difetti di realizzazione, di installazione, di lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati all'atto della verifica di conformità, si dimostrassero inadeguate, ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza.

Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le parti della fornitura che, pur essendo state accettate, non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, per quanto riguarda sia le materie prime sia i componenti impiegati, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa,

nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'A.D.

Le riparazioni saranno effettuate dalla Marina Militare se questa lo giudicherà preferibile per bisogni di servizio.


In tal caso la Marina Militare esigerà il rimborso delle spese fatte.

Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dalla Società e restituite dalla Società stessa a sua cura e spese.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico della Società, comprese quelle di spedizione, di montaggio e smontaggio.

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato di un tempo pari a quello durante il quale la Società avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione, decorrente dalla data di ricezione da parte della Società della comunicazione con cui verrà invitata ad eliminare l'inconveniente verificatosi, alla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

FINCANTIERI
S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI



ARTICOLO 23 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)

23.1. La Società è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

23.2. In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo disporrà il trattenimento dal certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva sarà disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

23.3. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva relativo alla Società contraente, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento proporrà, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del d.Lgs. 163 del 2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un

termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'A.D. dichiarerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118 del d.Lgs. 163 del 2006.

ARTICOLO 24 (OBBLIGHI DI PROTEZIONE DELL'IMPIEGO E CONDIZIONI DI LAVORO)


Le prestazioni vengono eseguite nei locali della MMI.

Il rispetto degli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro, applicabili nel corso del contratto, è assicurato dalla MMI.

Il personale della Società dovrà rispettare le norme stabilite dalla MMI.

La Società dovrà provvedere, se non già previsto, affinché l'assicurazione infortuni del personale che viene messo a disposizione per l'esecuzione delle prestazioni sia estesa ad attività svolte presso i siti dell'Amministrazione e presso siti e

FINCANTIERI
S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI



località ove il personale medesimo è inviato in missione.

ART. 25 (MATERIALI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE).

La Società dovrà presentare i seguenti documenti:

- dichiarazione di proprietà, fiscalmente registrata a favore della M.M., effettuata dai legali rappresentanti della Società, le cui sottoscrizioni dovranno essere autenticate da Notaio;
- idonea garanzia di assicurazione, contratta a favore della M.M., per il valore complessivo dei materiali, contro i rischi derivanti da incendi, furti, trasporto e tutti gli altri rischi assicurabili, esclusi i rischi di guerra, rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni in conformità con la normativa di cui al T.U. sulle assicurazioni private, approvato con d.P.R. 13/02/59, n. 449.
- La Società rimane comunque responsabile, per i danni al materiale dichiarato di proprietà della M.M., anche per i rischi che non siano coperti dall'assicurazione, sempre che si tratti di rischi assicurabili.


ARTICOLO 26 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

Sono a carico della Società, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Società è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 11^a Divisione - per essere allegato al contratto.

Alternativa 1): Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del presente contratto sono

FINCANTIERI
S.P.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI



soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto nella misura del 21%.

Alternativa 2): Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del presente contratto, in quanto relative ai beni destinati a bordo di Unità Navali non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 168,00.

Art. 27 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R.

A riguardo, si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso al contraente, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per

promuoverne l'integrale conoscenza. Il contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 sarà sottoposta ad una valutazione caso per caso che tenga conto della gravità e della entità della medesima, comportando l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa sino alla risoluzione del contratto.

Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'Amministrazione darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni sanzionatorie.

ARTICOLO 28 (DOMICILIO DELLA SOCIETÀ)

A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio in Trieste - Via Genova 1, presso la propria sede legale.

ARTICOLO 29 (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente contratto, mentre vincola la Società contraente fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per

FINCANTIERI
S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI



l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

In conformità con quanto previsto all'art. 153 del D.P.R. n. 207 del 2010, l'avvio dell'esecuzione del contratto dovrà avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, (o non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge).

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine suindicato per fatto o colpa dell'A.D., la società contraente potrà chiedere di recedere dal contratto. In caso di accoglimento di tale istanza, la Società avrà diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, purché in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 305 del D.P.R. 207 del 2010. Ove l'istanza della Società non sia accolta e si proceda comunque tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, la Società avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, con le modalità di calcolo stabilite all'articolo 305 citato.

La facoltà dell'A.D. di non accogliere l'istanza di recesso della Società non può esercitarsi, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale , o comunque sei mesi complessivi.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia - legge 27 dicembre 1975, n. 790 - ma per mia cura datato a mano, in pagine 53 circa, fogli n°27 di cui si compone fin qui.

P. LA SOCIETA'

FINCANTIERI
S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C. C., p. la Società dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

ART. 6 - Clausola di salvaguardia;

ART.17 - Pagamenti;

ART. 27 - Obblighi di condotta.

P. LA SOCIETA'

FINCANTIERI
S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

L'UFFICIALE ROGANTE